



Provincia di Modena

Province -

Legge 56/14

Elezioni Presidenti e Consigli Provinciali 31/10/2018 (mercoledì): scadenze e adempimenti

(Gli allegati sono quelli della Circ. Mininterno n. 32/2014)

Entro il 21 settembre 2018 (venerdì) il Presidente della Provincia convoca i comizi elettorali con apposito provvedimento, che deve essere pubblicato nell'albo on line e sul sito internet della Provincia (All.A);

Nei termini e con le modalità stabiliti da regolamento o manuale di ciascuna provincia, con apposito provvedimento si costituisce l'ufficio elettorale così composto:

4 dipendenti della Provincia di cui:

1 Presidente (Segretario Generale);

3 componenti effettivi (più 1 supplente),

Una segreteria operativa;

è previsto che, nell'ambito del predetto ufficio elettorale, debba istituirsi un seggio elettorale, composto da un dirigente o da un funzionario della provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario (All.C);

Tra il 27 ed il 29 settembre, i Segretari comunali inviano all'ufficio elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione (quindi al 26 settembre), anche ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste e delle candidature a presidente della provincia (All.D);

sulla base delle predette attestazioni, l'ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto (per la formazione delle liste sezionali vedasi par. 11 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014) (All. E);

la consistenza **definitiva** del corpo elettorale viene effettuata il giorno prima della votazione a seguito di comunicazione dei segretari comunali mediante annotazioni sulla lista sezionale a seguito

di cambiamenti intervenuti tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (per surroghe, dimissioni efficaci, decadenza ecc..) (Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014);

Entro il 1 ottobre (lunedì) l'Ufficio elettorale pubblica il numero degli aventi diritto al voto;

L'Ufficio elettorale predisporre le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria). Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica dei comuni:

A) fino a 3 . 0 0 0 azzurro

B) da 3.001 a 5.000 arancione

C) da 5.001 a 10.000 grigio

D) da 10.001 a 30.000 rosso

E) da 30.001 a 100.000 verde

F) da 100.001 a 250.000 viola

(per la predisposizione di tale materiale vedasi i fac-simile allegati alla Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014);

- dal ventunesimo giorno antecedente le votazioni, 10 ottobre (mercoledì) ore 8 – 20 al ventesimo giorno antecedente le votazioni, 11 ottobre (giovedì): ore 8 – 12, le candidature alla presidenza e le liste dei candidati al Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale.

Le candidature alla presidenza devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 150 sottoscrittori) (Allegato F);

Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori);

- documentazione a corredo delle liste e altri adempimenti (circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1 luglio 2014):

All'atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature, da produrre su moduli a forma libera devono essere accompagnate da:

- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;

- contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90). (co. 61 e73 Legge 56/2014));

i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura per l'elezione a presidente e una sola lista per l'elezione del consiglio provinciale;

i contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsuazione;

le dichiarazioni di presentazione sia delle liste di candidati per le elezioni dei consigli provinciali, sia dei candidati alla carica di presidente della provincia possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsuazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni;

in mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, ai capolista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli provinciali e ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati;

la legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale;

in linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente deve intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011: vedasi d. P. R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 — Serie Generale);

Entro il quindicesimo giorno antecedente le votazioni (16 ottobre, martedì) l'Ufficio elettorale esamina le candidature e le liste di candidati al Consiglio provinciale, provvede all'ammissione delle candidature e delle liste e riconsu eventuali candidature e liste che non rispettino i criteri stabiliti dalla legge (es. presentazione oltre termine, simboli non idonei, firme non valide o non

sufficienti, numero di candidati non sufficiente, candidati privi di requisiti o non conformi all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali) (All. G);

in sede di esame e di ammissione delle liste e delle candidature a presidente, l'Ufficio elettorale deve svolgere, in estrema sintesi, le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati (per le elezioni dei consigli provinciali) e le singole candidature (per le elezioni del presidente della provincia) siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati a consigliere provinciale siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali incaricati;
- verificare che i candidati a presidente della provincia siano sindaci di un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima di dodici mesi dalla data delle elezioni;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste o delle candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n.53/90;
- per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

l'Ufficio elettorale, previa convocazione dei delegati (o capolista e candidati a presidente), procede al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a presidente della provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. Le operazioni dovranno essere compiute lo stesso giorno di ammissione o riusazione delle liste (15° giorno antecedente l'elezione) o il giorno successivo (All. H);

- Entro 8 giorni prima della votazione (entro il 23 ottobre, martedì), le candidature alla presidenza e le liste di candidati al consiglio provinciale definitivamente ammesse sono pubblicate nel sito internet della Provincia;

per quanto concerne il materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio), l'autenticazione delle schede di votazione e le operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto, vedasi rispettivamente i par. 13, 14 e 15 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014;

- Il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 dalle ore 8 alle ore 20 si svolgono le votazioni per l'elezione del presidente e del Consiglio provinciale;

- Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo, secondo quanto previsto dal vigente regolamento o manuale sul procedimento elettorale di ciascuna provincia;

L'ufficio elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/14.

L'indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni (Allegati I1 e I2).

vedasi par. 16 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014;

Proclamazione dei risultati

Per le elezioni del presidente e del Consiglio Provinciale, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente forma la graduatoria unica di tutti i candidati e proclama il presidente ed i consiglieri eletti (All. L); vedasi par. 17 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014.



ELECTION DAY 31 OTTOBRE 2018

Termini principali adempimenti

<p>ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018</p> <p>Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia.</p> <p>Contestuale costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia</p>	<p>ALLA DATA DEL 26 SETTEMBRE 2018</p> <p>Primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia</p>	<p>ENTRO IL 1 OTTOBRE 2018</p> <p>Publicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia</p>	<p>10 OTTOBRE 2018 e 11 OTTOBRE 2018</p> <p>Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia</p>	<p>ENTRO IL 16 OTTOBRE 2018</p> <p>Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie</p>	<p>ENTRO IL 23 OTTOBRE 2018</p> <p>Publicazione delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia</p>	<p>TRA IL 27 E IL 30 OTTOBRE 2018</p> <p>Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale</p>	<p>31 OTTOBRE 2018</p> <p>SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20</p>
<p>Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione</p>	<p>Il 35° giorno antecedente quello di votazione</p>	<p>Il 30° giorno antecedente quello della votazione</p>	<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione</p>	<p>Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione</p>	<p>Entro l'8° giorno antecedente quello di votazione</p>	<p>Dal 35° giorno al giorno prima della votazione</p>	
<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3</i></p>	<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i></p>	<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i></p>	<p><i>Legge 56/14 commi 61 e 73</i></p>	<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7</i></p>	<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8</i></p>	<p><i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11</i></p>	<p><i>Legge 56/14 comma 62</i></p>



Provincia di Modena

VADEMECUM ELEZIONI PROVINCIALI 2018

AUTENTICA DELLE FIRME:

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio

Legge n.53/1990 - Art. 14.

Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciale e i funzionari incaricati dai sindaci e dal presidente della provincia. Sono **altresi'** competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal sindaco possono autenticare le firme **esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità, vedi Consiglio di Stato seguente)** ;
- I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie

sottoscrizioni

- consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni;

Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 22/2013; sent. n. 717/2014

I pubblici ufficiali cui la legge conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste e delle candidature sono legittimati ad agire solo nel territorio di propria competenza, in quanto il concetto di limitazione territoriale del medesimo potere costituisce dato di comune conoscenza.

Consiglio di stato Sezione V, 31 marzo 2012 n. 1889.

Il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della L. n. 53/1990 glielo attribuisce. Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere Provinciale

Pertanto per le **elezioni del consiglio provinciale, i consiglieri di un comune**, facente parte del territorio della provincia, possono autenticare la sottoscrizione delle liste dei candidati e delle candidature **dei consiglieri comunali, di quel comune.**

PRESENTAZIONE LISTE 10 E 11 OTTOBRE 2018:

- per il Presidente numero minimo sottoscrizioni : 15% corpo elettorale (107)
- per il Consiglio numero minimo sottoscrizioni : 5% corpo elettorale (36)

Il numero minimo dei sottoscrittori verrà confermato ufficialmente dopo la determinazione del corpo elettorale al **26 Settembre.**

CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856

Conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara: 5 giugno 2004, n. 484.

I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e consigliere comunale **devono garantire il collegamento** tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale.

E' necessario quindi che i fogli con le firme dei presentatori rechino inequivocabilmente il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, e siano **fra loro uniti con modalità idonee, quali un timbro di congiunzione**, a farli considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riporta detti contrassegno ed elenco (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2001, n. 1008).

- Secondo un indirizzo della Sezione (Cons. Stato V, 3 marzo 2005, n. 835) è legittima l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista di candidati per irregolarità della

raccolta delle firme di presentazione della lista e dei candidati nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, sopra un modulo di più facciate che non rechi in nessuna sua parte il contrassegno di lista e il nome dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, ed sia semplicemente spillato ad altro, recante il contrassegno e i detti nominativi, **senza che l'apposizione di un timbro** o di una firma attesti il collegamento tra i due fogli.

Consegue che è valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma.

PERTANTO SI SUGGERISCE:

- 1) **di non utilizzare i fogli intercalari, ma di avvalersi soltanto dei fogli singoli ognuno composto da 4 facciate, così come pubblicato sul sito alla sezione "elezioni provinciali 2018", sui quali va aggiunto il contrassegno della lista;**
- 2) **di compilare l'elenco dei candidati con mezzi elettronici.**

Si ricorda inoltre di indicare il comune e la carica rivestita da ogni firmatario.

ACCETTAZIONE CANDIDATURA:

CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152

Conferma T.A.R. Molise, 5 dicembre 2002, n. 1075.

Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

COMPOSIZIONE DELLE LISTE, NOVITA' IMPORTANTE :

ART 1 COMMA 71 LEGGE 56/14

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato **in misura superiore al 60 per cento** del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

NOVITA' SULLA ELEGIBILITA A PRESIDENTE:

In occasione delle elezioni dei presidenti di provincia previste per il 31 ottobre 2018, sono eleggibili a presidente della provincia, i sindaci della provincia **il cui mandato scada non prima di dodici mesi (invece dei diciotto mesi previsti dalla legge 56/14) dalla data di svolgimento delle elezioni .**

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.

Non è previsto alcun **quorum di votanti** per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Ciascun elettore esprime un voto per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

L'elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato consigliere compreso nella lista votata, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

Tale voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.

Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

NON è' necessario raggiungere la **maggioranza assoluta** dei voti validi per considerare valida l'elezione;

Nel caso in cui le schede **bianche o nulle superino** la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate.

Per eventuali quesiti inoltrare la richiesta a:

info.elezioniprovinciali2018@provincia.modena.it

Fabio Leonelli tel. 059-209328

Riccardo Rebecchi tel. 059-209386